

DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE, A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1999, N. 468

Titolo II - SANZIONI APPLICABILI DAL GIUDICE DI PACE
Titolo II - SANZIONI APPLICABILI DAL GIUDICE DI PACE

Art. 62-bis Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva

1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .